

**PRIMA DIRETTIVA PER L'APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 67 DEL TRATTATO**

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

visto il Trattato ed in particolare gli articoli 5, 67 paragrafo 1, 69, 105 paragrafo 2, 106 paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione, che ha consultato in proposito il Comitato monetario,

vista al decisione in data dell'11 maggio 1960 relativa all'applicazione all'Algeria e ai dipartimenti francesi d'oltremare delle disposizioni del Trattato concernenti i movimenti di capitali,

considerando che la realizzazione degli obiettivi del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea esige la libertà più ampia possibile dei movimenti di capitali fra gli Stati membri e, di conseguenza, la più estesa e sollecita liberazione di tali movimenti di capitali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri accordano ogni autorizzazione di cambio necessaria per la conclusione o l'esecuzione delle transazioni e per i trasferimenti tra residenti degli Stati membri, aventi per oggetto i movimenti di capitali specificati nell'elenco A dell'allegato I alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri assicurano i trasferimenti di detti capitali sulla base dei corsi di cambio applicati per i pagamenti relativi alle transazioni correnti.

Qualora tali trasferimenti vengano effettuati per il tramite di un mercato dei cambi ove le fluttuazioni dei corsi non siano ufficialmente limitate, l'obbligo di cui sopra va inteso nel senso che i corsi dei cambi applicati non devono differire in modo notevole e durevole da quelli praticati per i pagamenti relativi alle transazioni correnti.

Il Comitato monetario vigila sull'evoluzione dei corsi di cambio applicati ai trasferimenti di questi capitali e riferisce in proposito alla Commissione. Se la Commissione riscontra che tali corsi di cambio

differiscono in modo notevole e durevole da quelli praticati per i pagamenti relativi alle transazioni correnti, essa fa ricorso alla procedura prevista all'articolo 169 del Trattato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri accordano delle autorizzazioni generali per la conclusione o l'esecuzione delle transazioni e per i trasferimenti tra residenti degli Stati membri, aventi per oggetto i movimenti di capitali specificati nell'elenco B dell'allegato I alla presente direttiva.

2. Qualora questi trasferimenti vengano effettuati per il tramite di un mercato dei cambi ove le fluttuazioni dei corsi non siano ufficialmente limitate, gli Stati membri si adoperano affinché detti trasferimenti siano effettuati a corsi di cambio che non differiscano in modo notevole e durevole da quelli praticati per i pagamenti relativi alle transazioni correnti.

La Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, può rivolgere in proposito raccomandazioni agli Stati membri.

3. Qualora detti trasferimenti vengano effettuati o per il tramite dello stesso mercato dei cambi ove hanno luogo i pagamenti relativi alle transazioni correnti, oppure per il tramite di un mercato ove le fluttuazioni dei corsi dei cambi siano contenute entro i limiti applicabili al mercato dei cambi suindicato, l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo può, in via transitoria, essere limitata, per quanto si riferisce all'acquisto di titoli esteri da parte dei residenti, agli istituti finanziari nonché alle imprese che acquistino titoli di società estere aventi analogo oggetto sociale.

La Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, può rivolgere in proposito raccomandazioni agli Stati membri.

Articolo 3

1. Salvo quanto disposto dal paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri accordano ogni autorizzazione di cambio necessaria per la conclusione o l'esecuzione delle transazioni e per i trasferimenti fra residenti degli Stati membri, aventi per oggetto i movimenti dei capitali specificati nell'elenco C dell'allegato I alla presente direttiva.

2. Qualora la libertà di questi movimenti di capitali sia di natura tale da ostacolare la realizzazione degli obiettivi della politica economica di uno Stato membro, quest'ultimo può mantenere o ristabilire le restrizioni valutarie a detti movimenti di capitali esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva. Lo Stato interessato consulta in proposito la Commissione.

La Commissione esamina le misure di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri che permettano di superare queste difficoltà e, previa consultazione del Comitato monetario, ne raccomanda l'adozione agli Stati membri.

3. La Commissione può raccomandare allo Stato interessato l'abolizione delle restrizioni valutarie mantenute o ristabilite.

Articolo 4

Il Comitato monetario esamina almeno una volta all'anno le restrizioni a cui sono soggetti i movimenti di capitali specificati negli elenchi dell'allegato I alla presente direttiva e prospetta alla Commissione quali restrizioni potrebbero essere abolite.

Articolo 5

1. Le disposizioni della presente direttiva non limitano il diritto degli Stati membri di verificare la natura e la realtà delle transazioni o dei trasferimenti, né di adottare le misure indispensabili per impedire infrazioni alle leggi ed ai regolamenti degli Stati stessi.

2. Gli Stati membri semplificano nella maniera più ampia possibile le formalità di autorizzazione e di controllo applicabili alla conclusione o all'esecuzione delle transazioni ed ai trasferimenti e, ove occorra, si concertano per attuare tale semplificazione.

3. Le restrizioni ai movimenti di capitali che dipendono dal regime di stabilimento esistente in uno Stato membro, sono abolite in base alla presente direttiva, soltanto nei limiti in cui gli Stati membri sono obbligati ad accordare la libertà di stabilimento, per effetto dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli da 52 a 58 del Trattato.

Articolo 6

Gli Stati membri procurano di non introdurre, nell'ambito della Comunità, nuove restrizioni valutarie pregiudizievoli ai movimenti dei capitali liberati alla data dell'entrata in vigore della presente direttiva e di non rendere più restrittive le norme esistenti.

Articolo 7

Gli Stati membri comunicheranno alla Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva:

a) le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che disciplinano i movimenti di capitali alla data dell'entrata in vigore della presente direttiva;

b) le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva;

c) le relative modalità di esecuzione.

Essi comunicheranno altresì, non oltre la data della loro entrata in vigore, tutte le nuove misure adottate che eccedano gli obblighi della presente direttiva nonché le variazioni apportate alle disposizioni che disciplinano i movimenti di capitali specificati nell'elenco D dell'allegato I alla presente direttiva.

Articolo 8

Le disposizioni della presente direttiva si applicano agli Stati membri di cui all'articolo 227, paragrafo 1 del Trattato, all'Algeria e ai dipartimenti francesi d'oltremare nonché ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero.

Articolo 9

La presente direttiva si applica, senza pregiudizio delle disposizioni di cui agli articoli 67 paragrafo 2, 68 paragrafo 3 e 221 del Trattato.

Articolo 10

Gli elenchi A, B, C, e D dell'allegato I, nonché la nomenclatura relativa ai movimenti di capitali e le note esplicative che si trovano nell'allegato II, costituiscono parte integrante della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, l'11 maggio 1960

Per il Consiglio

Il Segretario generale

CALMES

Il Presidente

Eugène SCHAUS

ALLEGATO I

ELENCO A

Movimenti di capitali di cui all'articolo 1 della direttiva

	Voci della nomenclatura
Investimenti diretti esclusi gli investimenti puramente finanziari che sono effettuati soltanto allo scopo di assicurare a coloro che per mezzo di investimenti costituiscano imprese o partecipino ad imprese, situate in un altro paese, un accesso indiretto al mercato monetario o finanziario di detto paese	I
Liquidazione degli investimenti diretti	II
Investimenti immobiliari	V
Movimenti di capitali a carattere personale	
Donazioni e dotazioni	X B
Doti	X C
Successioni	X D
Regolamento di debiti nel paese d'origine da parte di immigranti	X E
Trasferimenti di capitali appartenenti a residenti che emigrano — somme necessarie per lo stabilimento allo scopo di esercitare un'attività professionale	X F
Trasferimenti di capitali appartenenti ad emigranti che rientrano nel paese d'origine — somme importate e redditi derivanti dall'esercizio di un'attività professionale	X G
Concessione e rimborso di crediti a fronte di operazioni commerciali alle quali partecipi un residente	VII 1 A (i) e (ii) B (i) e (ii)
a breve e a medio termine	
Cauzioni, altre garanzie e diritti di pegno e relativi trasferimenti	
a fronte di crediti, a breve e a medio termine, relativi ad operazioni commerciali alle quali partecipi un residente	XII A e B in relazione a VII 1 A (i) e (ii) B (i) e (ii)
a fronte di prestiti a lungo termine aventi lo scopo di stabilire o mantenere legami economici durevoli	XII A e B in relazione a I A 3 B 3
Trasferimenti effettuati in esecuzione di contratti di assicurazione via via che tali contratti sono ammessi al beneficio della libera circolazione dei servizi, in applicazione degli articoli 59 e seguenti del Trattato.	XI

L'impiego del prodotto della liquidazione di averi all'estero appartenenti a residenti deve essere consentito almeno nei limiti degli obblighi di liberazione accettati dagli Stati membri.

ELENCO B

Movimenti di capitali di cui all'articolo 2 della direttiva

	Voci della nomenclatura
Operazioni in titoli	
Acquisto da parte di non residenti di titoli nazionali trattati in borsa (escluse le quote di fondi comuni di investimento ⁽¹⁾ e rimpatrio del prodotto della loro liquidazione)	IV A
Acquisto da parte di residenti di titoli esteri trattati in borsa ed impiego del prodotto della loro liquidazione	IV B
— escluso l'acquisto di obbligazioni emesse su un mercato estero e stilate in moneta nazionale	
— escluse le quote di fondi comuni di investimento ⁽¹⁾	
Movimenti materiali dei titoli suindicati	IV E in relazione a IV A IV B

L'impiego del prodotto della liquidazione di averi all'estero appartenenti a residenti deve essere consentito almeno nei limiti degli obblighi di liberazione accettati dagli Stati membri.

ELENCO C

Movimenti di capitali di cui all'articolo 3 della direttiva

	Voci della nomenclatura
Emissione e collocamento di titoli di un'impresa nazionale sul mercato estero dei capitali	III A 2
Emissione e collocamento di titoli di un'impresa estera sul mercato nazionale dei capitali	III B 2
Operazioni in titoli	
Acquisto da parte di non residenti di titoli nazionali non trattati in borsa e rimpatrio del prodotto della loro liquidazione	IV C
Acquisto da parte di residenti di titoli esteri non trattati in borsa ed impiego del prodotto della loro liquidazione	IV D
Acquisto da parte di non residenti di quote di fondi comuni di investimento ⁽¹⁾ nazionali trattate in borsa e rimpatrio del prodotto della loro liquidazione	IV A
Acquisto da parte di residenti di quote di fondi comuni di investimento ⁽¹⁾ trattate in borsa ed impiego del prodotto della loro liquidazione	IV B

⁽¹⁾ In francese: parts de fonds communs de placement

	Voci della nomenclatura
Acquisto da parte di residenti di obbligazioni estere trattate in borsa emesse su un mercato estero e stilate in moneta nazionale	IV B 3 (i)
Movimenti materiali dei titoli suindicati	IV E in relazione a IV C, D e IV B 3 (i)
Concessione e rimborso di crediti a fronte di operazioni commerciali alle quali partecipi un residente a lungo termine	VII 1 A (iii) e B (iii)
Concessione e rimborso di crediti a fronte di operazioni commerciali alle quali non partecipi alcun residente a medio e a lungo termine	VII 2 A (ii) e (iii) B (ii) e (iii)
Concessione e rimborso di prestiti e crediti non connessi con operazioni commerciali a medio e a lungo termine	VIII A (ii) e (iii) B (ii) e (iii)
Cauzioni, altre garanzie e diritti di pegno e relativi trasferimenti a fronte di: crediti a lungo termine relativi ad operazioni commerciali alle quali partecipi un residente	XII A e B in relazione a VII 1 A (iii) B (iii)
crediti a medio e a lungo termine relativi ad operazioni commerciali alle quali non partecipi alcun residente	XII A e B in relazione a VII 2 A (ii) e (iii) B (ii) e (iii)
prestiti e crediti a medio e a lungo termine non connessi con operazioni commerciali	XII A e B in relazione a VIII A (ii) e (iii) B (ii) e (iii)
L'impiego del prodotto della liquidazione di averi all'estero appartenenti a residenti deve essere consentito almeno nei limiti degli obblighi di liberazione accettati dagli Stati membri.	

ELENCO D

Movimenti di capitali di cui all'articolo 4 della direttiva

	Voci della nomenclatura
Investimenti a breve termine in Buoni del Tesoro e in altri titoli trattati normalmente sul mercato monetario	VI
Costituzione e alimentazione di conti correnti e di deposito, rimpatrio od impiego di disponibilità in conto corrente o in deposito presso istituti di credito	IX
Concessione e rimborso di crediti a fronte di operazioni commerciali alle quali non partecipi alcun residente a breve termine	VII 2 A (i) B (i)

	Voci della nomenclatura
Concessione e rimborso di prestiti a crediti non connessi con operazioni commerciali a breve termine	VIII A (i) B (i)
Movimenti di capitali a carattere personale prestiti	X A
Cauzioni, altre garanzie e diritti di pegno e relativi trasferimenti a fronte di crediti a breve termine relativi ad operazioni commerciali alle quali non partecipi alcun residente	XII A e B in relazione a VII 2 A (i) B (i)
a fronte di prestiti e crediti a breve termine non connessi con operazioni commerciali	XII A e B in relazione a VIII A (i) B (i)
a fronte di prestiti a carattere personale	XII A e B in relazione a X A
Importazione ed esportazione materiali di valori	XIII
Altri movimenti di capitali	XIV

ALLEGATO II

NOMENCLATURA RELATIVA AI MOVIMENTI DI CAPITALI

I. Investimenti diretti (*)**A. Investimenti diretti effettuati sul territorio nazionale da parte di non residenti (*)**

1. Costituzione di succursali o di nuove imprese appartenenti esclusivamente a coloro che effettuano l'investimento, loro ampliamento ed acquisto in proprietà integrale di imprese già esistenti
2. Partecipazioni a nuove imprese o ad imprese esistenti al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli
3. Prestiti a lungo termine al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli
4. Reinvestimento di utili al fine di mantenere legami economici durevoli

B. Investimenti diretti effettuati all'estero da parte di residenti (*)

1. Costituzione di succursali o di nuove imprese appartenenti esclusivamente a coloro che effettuano l'investimento, loro ampliamento ed acquisto in proprietà integrale di imprese già esistenti
2. Partecipazioni a nuove imprese o ad imprese già esistenti al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli
3. Prestiti a lungo termine al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli.
4. Reinvestimento di utili al fine di mantenere legami economici durevoli.

II. Liquidazione degli investimenti diretti**A. Rimpatrio del prodotto della liquidazione (*) degli investimenti diretti effettuati sul territorio nazionale da parte di non residenti**

1. Capitale
2. Plusvalore

B. Impiego del prodotto della liquidazione degli investimenti diretti effettuati all'estero da parte di residenti

1. Capitale
2. Plusvalore

III. Ammissione di titoli sul mercato dei capitali**A. Ammissione di titoli di un'impresa nazionale sul mercato estero dei capitali**

1. Introduzione (*) in una borsa all'estero
 - a) di azioni e di altri titoli aventi carattere di partecipazione
 - b) di obbligazioni
 - i) stilate in moneta nazionale
 - ii) stilate in moneta estera

2. Emissione e collocamento (*) sul mercato estero dei capitali

- a) di azioni e di altri titoli aventi carattere di partecipazione
- b) di obbligazioni
 - i) stilate in moneta nazionale
 - ii) stilate in moneta estera

B. Ammissione di titoli di un'impresa estera sul mercato nazionale dei capitali

1. Introduzione in una borsa nazionale
 - a) di azioni e di altri titoli aventi carattere di partecipazione
 - b) di obbligazioni
 - i) stilate in moneta nazionale
 - ii) stilate in moneta estera

(*) V. le note esplicative pag. 932/60.

(*) V. le note esplicative pag. 932/60.

2. Emissione e collocamento sul mercato nazionale dei capitali
- a) di azioni e di altri titoli aventi carattere di partecipazione
 - b) di obbligazioni
 - i) stilate in moneta nazionale
 - ii) stilate in moneta estera
- C. *Ammissione di titoli pubblici nazionali, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 3 del Trattato, sul mercato estero dei capitali*
1. Introduzione di titoli in una borsa all'estero
 - a) stilati in moneta nazionale
 - b) stilati in moneta estera
 2. Emissione e collocamento di titoli sul mercato estero dei capitali
 - a) stilati in moneta nazionale
 - b) stilati in moneta estera
- D. *Ammissione di titoli pubblici esteri, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 3 del Trattato, sul mercato nazionale dei capitali*
1. Introduzione di titoli in una borsa nazionale
 - a) stilati in moneta nazionale
 - b) stilati in moneta estera
 2. Emissione e collocamento di titoli sul mercato nazionale dei capitali
 - a) stilati in moneta nazionale
 - b) stilati in moneta estera
- IV. Operazioni in titoli (*)**
(non previste nelle categorie I, II, III)
- A. *Acquisto da parte di non residenti di titoli nazionali (*) trattati in borsa (*) e rimpatrio del prodotto della loro liquidazione*
- a) quotati ufficialmente (*)
 - b) non quotati ufficialmente (*)
1. Acquisto di azioni (*) e di altri titoli aventi carattere di partecipazione
 2. Rimpatrio del prodotto della liquidazione di azioni e di altri titoli aventi carattere di partecipazione
 3. Acquisto di obbligazioni
 - i) stilate in moneta nazionale
 - ii) stilate in moneta estera
 4. Rimpatrio del prodotto della liquidazione delle obbligazioni
2. Rimpatrio del prodotto della liquidazione di azioni e di altri titoli aventi carattere di partecipazione
3. Acquisto di obbligazioni (*)
 - i) stilate in moneta nazionale
 - ii) stilate in moneta estera
 4. Rimpatrio del prodotto della liquidazione delle obbligazioni
- B. *Acquisto da parte di residenti di titoli esteri (*) trattati in borsa ed impiego del prodotto della loro liquidazione*
- a) quotati ufficialmente
 - b) non quotati ufficialmente
1. Acquisto di azioni e di altri titoli aventi carattere di partecipazione
 2. Impiego del prodotto della liquidazione di azioni e di altri titoli aventi carattere di partecipazione
 3. Acquisto di obbligazioni
 - i) stilate in moneta nazionale
 - ii) stilate in moneta estera
 4. Impiego del prodotto della liquidazione delle obbligazioni
- C. *Acquisto da parte di non residenti di titoli nazionali non trattati in borsa e rimpatrio del prodotto della loro liquidazione*
1. Acquisto di azioni e di altri titoli aventi carattere di partecipazione
 2. Rimpatrio del prodotto della liquidazione di azioni e di altri titoli aventi carattere di partecipazione
 3. Acquisto di obbligazioni
 - i) stilate in moneta nazionale
 - ii) stilate in moneta estera
 4. Rimpatrio del prodotto della liquidazione delle obbligazioni

(*) V. le note esplicative pag. 932/60.

(*) V. le note esplicative pag. 932/60.

D. *Acquisto da parte di residenti di titoli esteri non trattati in borsa ed impiego del prodotto della loro liquidazione*

1. Acquisto di azioni e di altri titoli aventi carattere di partecipazione
2. Impiego del prodotto della liquidazione di azioni e di altri titoli aventi carattere di partecipazione
3. Acquisto di obbligazioni
 - i) stilate in moneta nazionale
 - ii) stilate in moneta estera
4. Impiego del prodotto della liquidazione delle obbligazioni

E. *Movimenti materiali dei titoli*

1. Appartenenti a non residenti
 - a) Importazione
 - b) Esportazione
2. Appartenenti a residenti
 - a) Importazione
 - b) Esportazione

V. *Investimenti immobiliari (*)*

(non previsti nelle categorie I e II)

A. *Investimenti immobiliari effettuati sul territorio nazionale da parte di non residenti e rimpatrio del prodotto della loro liquidazione*

1. Acquisto di beni immobili
2. Rimpatrio del prodotto della liquidazione di beni immobili

B. *Investimenti immobiliari effettuati all'estero da parte di residenti ed impiego del prodotto della loro liquidazione*

1. Acquisto di beni immobili
2. Impiego del prodotto della liquidazione di beni immobili

VI. *Investimenti a breve termine in Buoni del Tesoro e in altri titoli normalmente trattati sul mercato monetario*

1. stilati in moneta nazionale
2. stilati in moneta estera

A. *Investimenti a breve termine da parte di non residenti sul mercato monetario nazionale e rimpatrio del prodotto della liquidazione*

- | | |
|---------------------------------------|---|
| a) da parte di persone fisiche (*) | } ad esclusione degli istituti finanziari |
| b) da parte di persone giuridiche(*) | |
| c) da parte di istituti finanziari(*) | |

B. *Investimenti a breve termine da parte di residenti sul mercato monetario estero ed impiego del prodotto della liquidazione*

- | | |
|------------------------------------|---|
| a) da parte di persone fisiche | } ad esclusione degli istituti finanziari |
| b) da parte di persone giuridiche | |
| c) da parte di istituti finanziari | |

VII. *Concessione e rimborso di crediti a fronte di operazioni commerciali*

1. Alle quali partecipi un residente
2. Alle quali non partecipi alcun residente

A. *Crediti concessi da non residenti a residenti*

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| i) a breve termine | (meno di un anno) | |
| ii) a medio termine | (da uno a cinque anni) | |
| iii) a lungo termine | (oltre cinque anni) | |
| a) da parte di persone fisiche | } ad esclusione degli istituti finanziari | |
| b) da parte di persone giuridiche | | |
| c) da parte di istituti finanziari | | |

B. *Crediti concessi da residenti a non residenti*

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| i) a breve termine | (meno di un anno) | |
| ii) a medio termine | (da uno a cinque anni) | |
| iii) a lungo termine | (oltre cinque anni) | |
| a) da parte di persone fisiche | } ad esclusione degli istituti finanziari | |
| b) da parte di persone giuridiche | | |
| c) da parte di istituti finanziari | | |

(*) V. le note esplicative pag. 932/60.

(*) V. le note esplicative pag. 932/60.

VIII. Concessione e rimborso di prestiti e crediti non connessi con operazioni commerciali
(non previsti nelle categorie I e X)

A. Prestiti e crediti concessi da non residenti a residenti

- i) a breve termine (meno di un anno)
 - ii) a medio termine (da uno a cinque anni)
 - iii) a lungo termine (oltre cinque anni)
 - a) da parte di persone fisiche
 - b) da parte di persone giuridiche
 - c) da parte di istituti finanziari
- } ad esclusione degli istituti finanziari

B. Prestiti e crediti concessi da residenti a non residenti

- i) a breve termine (meno di un anno)
 - ii) a medio termine (da uno a cinque anni)
 - iii) a lungo termine (oltre cinque anni)
 - a) da parte di persone fisiche
 - b) da parte di persone giuridiche
 - c) da parte di istituti finanziari
- } ad esclusione degli istituti finanziari

IX. Costituzione ed alimentazione di conti correnti e di depositi, rimpatrio od impiego di averi in conto corrente o in deposito presso istituti di credito (*)

A. Da parte di non residenti presso istituti nazionali di credito

- 1. Conti ed averi stilati in moneta nazionale
 - 2. Conti ed averi stilati in moneta estera
 - a) da parte di persone fisiche
 - b) da parte di persone giuridiche
 - c) da parte di istituti finanziari
- } ad esclusione degli istituti finanziari

B. Da parte di residenti presso istituti esteri di credito

- 1. Conti ed averi stilati in moneta nazionale
 - 2. Conti ed averi stilati in moneta estera
 - a) da parte di persone fisiche
 - b) da parte di persone giuridiche
 - c) da parte di istituti finanziari
- } ad esclusione degli istituti finanziari

X. Movimenti di capitali a carattere personale
(non previsti nelle altre categorie)

A. Prestiti

- 1. Prestiti concessi da non residenti a residenti

- 2. Prestiti concessi da residenti a non residenti

B. Donazioni e dotazioni

C. Doti

D. Successioni

E. Regolamento di debiti nel paese d'origine da parte di emigranti

F. Trasferimenti di capitali appartenenti a residenti che emigrano

- 1. Cittadini del paese di origine
- 2. Cittadini di altri paesi

G. Trasferimenti di capitali appartenenti ad emigranti che rientrano nel loro paese d'origine

XI. Trasferimenti effettuati in esecuzione di contratti di assicurazione

A. Premi e prestazioni afferenti al ramo assicurazione-vita

- 1. Contratti conclusi con non residenti da compagnie nazionali d'assicurazione-vita
- 2. Contratti conclusi con residenti da compagnie estere di assicurazione-vita

B. Premi e prestazioni afferenti all'assicurazione-crediti

- 1. Contratti conclusi con non residenti da compagnie nazionali di assicurazione-crediti
- 2. Contratti conclusi con residenti da compagnie estere di assicurazione-crediti

C. Altri trasferimenti di capitali afferenti a contratti di assicurazione

XII. Cauzioni, altre garanzie e diritti di pegno e relativi trasferimenti

A. Concessi da non residenti a residenti

B. Concessi da residenti a non residenti

XIII. Importazione ed esportazione materiali di valori

A. Titoli (non previsti nella categoria IV) e mezzi di pagamento di ogni specie

B. Oro

XIV. Altri movimenti di capitali

(*) V. le note esplicative pag. 932/60.

Note esplicative

Nella presente nomenclatura si intende per:

— *Investimenti diretti:*

gli investimenti di qualsiasi natura, effettuati da persone fisiche, imprese commerciali, industriali o finanziarie, diretti a stabilire o a mantenere relazioni durevoli e dirette fra coloro che effettuano l'investimento ed il capo dell'impresa o l'impresa stessa a cui questi fondi sono destinati allo scopo di esercitare un'attività economica. Tale nozione va pertanto intesa nella sua più ampia accezione.

Le imprese indicate al punto 1 comprendono le imprese giuridicamente indipendenti (filiali al 100%) e le succursali.

Per quanto riguarda le imprese indicate al punto 2 costituite come società per azioni, si ha partecipazione a carattere d'investimento diretto allorché il pacchetto di azioni che si trova in possesso di una persona fisica, di una altra impresa o di qualsiasi altro detentore, conferisca a questi azionisti, sia in virtù delle legislazioni nazionali sulle società per azioni, sia in altro modo, la possibilità di partecipare effettivamente all'amministrazione di tale società o al suo controllo.

Per prestiti a lungo termine con carattere di partecipazione, indicati al punto 3, si devono intendere i prestiti aventi durata superiore a cinque anni, destinati a stabilire o a mantenere legami economici durevoli. Gli esempi principali che si possono citare in proposito sono i prestiti concessi da una società alle sue filiali oppure a società in cui essa possiede delle partecipazioni, nonché i prestiti che diano luogo ad una partecipazione agli utili. In questa categoria sono compresi anche i prestiti concessi da istituti finanziari allo scopo di stabilire o mantenere legami economici durevoli.

— *Residenti e non residenti:*

le persone fisiche e giuridiche secondo la definizione della regolamentazione sui cambi in vigore in ogni Stato membro

— *Prodotto della liquidazione* (degli investimenti, dei titoli, ecc. . . .):

il ricavo delle vendite, l'ammontare dei rimborsi gli introiti derivanti da esecuzioni forzate, ecc. . . .

— *Introduzione in borsa:*

l'ammissione dei titoli, secondo una determinata procedura, alle operazioni di borsa, ufficialmente o non ufficialmente disciplinate, nonché la loro ammissione alle vendite pubbliche

— *Titoli trattati in borsa* (quotati e non quotati ufficialmente):

i titoli che formano oggetto di transazioni regolamentate e le cui quotazioni vengono pubblicate sistematicamente, sia da organi ufficiali di borsa (titoli quotati ufficialmente), sia da altri organi collegati alla borsa, per esempio i Comitati bancari (titoli non quotati ufficialmente)

— *Collocamento di titoli:*

la vendita diretta di titoli da parte dell'emittente o la vendita tramite un consorzio all'uopo incaricato dal primo

— *Operazioni in titoli:*

qualsiasi operazione su titoli [ivi compresa la vendita iniziale di certificati di investimento da quote di fondi comuni di investimento ⁽¹⁾]

— *Titoli nazionali o esteri:*

i titoli in funzione della sede dell'emittente

— *Azioni:*

anche i diritti alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione

— *Obbligazioni* (nella categoria IV della nomenclatura):

le obbligazioni emesse tanto da enti privati che pubblici

— *Investimenti immobiliari:*

gli acquisti di proprietà edilizia e non edilizia, nonché la costruzione di edifici da parte di privati a scopi lucrativi o per uso proprio. Questa categoria non comprende i prestiti garantiti da ipoteche ma comprende i diritti di usufrutto, le servitù prediali e il diritto di superficie

— *Persone fisiche e persone giuridiche:*

quelle definite dalle legislazioni nazionali

— *Istituti finanziari:*

le banche, le casse di risparmio e gli organismi specializzati nella concessione di crediti a breve, medio e lungo termine, nonché le compagnie di assicurazioni, le casse per il credito edilizio, le società di investimenti e gli altri istituti similari

— *Istituti di credito*

le banche, le casse di risparmio e gli organismi specializzati nella concessione di crediti a breve, a medio e a lungo termine.

(1) in francese: parts de fonds communs de placement